

Codice A14000

D.D. 27 aprile 2016, n. 218

D.G.R. 15-9682 del 30/9/2008: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie. Affidamento incarico di collaborazione.

Vista la deliberazione n. 15-9682 del 30/9/2008 con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria;

vista la successiva D.D. 632 del 6/10/2008 di approvazione dello schema tipo di convenzione attuativa, ai sensi dell'art.3 dell'accordo quadro di cui sopra;

considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla Programmazione Sanitaria;

rilevato che l'Asl TO3 ha sottoscritto l'accordo di cui trattasi in data 17/12/2008;

ritenuto opportuno, nelle more della sottoscrizione di un nuovo Accordo-quadro, stipulare con la suddetta ASL apposita convenzione per la collaborazione del dipendente dr. Giuliano Pasquale, Collaboratore Professionale Sanitario Esperto, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili;

dato atto della Deliberazione dell'ASL TO3 n. 354 del 12/4/2016 con la quale il Direttore Generale dell'ASL ha manifestato il proprio assenso alla stipula della convenzione nel testo proposto dalla Direzione Sanità;

verificata ed acquisita con l'interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta, si rende necessario procedere alla stipulazione della convenzione che disciplina le modalità di prestazione della collaborazione;

dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;

vista la L.R. 12.12.1997 n. 61;

visto l'art. 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

determina

- di provvedere alla stipula della convenzione ai sensi della D.G.R. 15-9682 del 30/9/2008 con l'ASL TO3 ai fini della collaborazione del dr. Giuliano Pasquale, Collaboratore Professionale Sanitario Esperto, dipendente dell'Azienda, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili;
- di stabilire che l'apporto collaborazionale dovrà essere fornito con le modalità riportate nella convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore Regionale
Fulvio Moirano

Allegato

REP. N.

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 PER LA COLLABORAZIONE DEL DR. GIULIANO PASQUALE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 15-9682 del 30/9/2008 NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE SANITA'.

PREMESSO CHE:

- con D.G.R. n. 15-9682 del 30/9/2008 è stata approvata la stipulazione di un "Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie";
- il predetto accordo disciplina un rapporto di collaborazione finalizzato all'utilizzo da parte della Regione Piemonte di idonee competenze professionali individuate nell'organico delle Aziende sanitarie, che abbiano manifestato la propria disponibilità, a cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l'espletamento delle attività di competenza della Regione e di interesse per le Aziende;

DATO ATTO CHE:

- la presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 3 del suddetto accordo quadro, è attuativa del medesimo;
- in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, oggetto della presente convenzione, rappresenta un comune interesse scientifico e/o tecnico-amministrativo di ciascuna parte;
- l'Azienda Sanitaria Locale TO3 con Deliberazione n. 354 del 12/4/2016 ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. del ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- il Dott. Giuliano Pasquale ha liberamente manifestato la disponibilità ad accettare il presente incarico di collaborazione, per l'espletamento delle attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, di competenza della Regione Piemonte e di interesse per l'Azienda.

Quanto sopra premesso,

TRA

la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore Regionale alla Sanità Dott. Fulvio MOIRANO, nato a

Quiliano (SV), il 16/12/1952, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità di Corso Regina Margherita n.153 bis, Torino;

E

l'Azienda Sanitaria Locale TO3 (C.F. 09735650013) di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Flavio BORASO, nato a Moncalieri (TO) il 19/03/1961, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda, in via XXX Aprile, 30 a Collegno (TO);

E

il Dott. Giuliano Pasquale (omissis) nato a Napoli, il 3/10/1961, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede legale dell'Azienda;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità, oggetto.

In applicazione della delibera n. 15-9682 del 30/9/2008, la Regione Piemonte – Direzione Sanità intende avvalersi della collaborazione del Dott. Giuliano Pasquale nell'ambito delle attività connesse alla realizzazione del progetto europeo: CO.N.S.E.N.SO. - Infermieristica di famiglia e comunità a supporto della popolazione anziana in una società in trasformazione, di cui alla D.G.R. n. 18-2891 del 8/2/2016, al quale la Regione Piemonte partecipa in qualità di capofila.

Art. 2 – Modalità dell'incarico.

Il Dott. Giuliano Pasquale si impegna a svolgere l'attività di cui al precedente articolo, presso gli uffici della Regione Piemonte, Direzione Sanità – Torino, durante il normale orario di servizio, per un impegno orario di 30 ore lavorative mensili.

Art. 3 – Oneri.

La presente convenzione non prevede oneri a carico della Regione.

Al Dott. Giuliano Pasquale compete il normale trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali, che sarà corrisposto dall'Azienda, la quale si impegna altresì a riconoscere, se dovuto, il trattamento e le indennità per la missione.

Art. 4 – Esonero responsabilità.

Relativamente al presente incarico di collaborazione, il Dott. Giuliano Pasquale rinuncia a far valere pretese o azioni giudiziarie nei confronti della Regione dipendenti dalla presente convenzione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Regione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso possa accadere al personale dell'Azienda, durante la permanenza negli uffici della Regione.

Art. 5 – Controversie, arbitrato.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione od in esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo in tal modo, le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno risolte mediante arbitrato rituale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c.. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno per ciascuna parte. Le decisioni del collegio saranno vincolanti per le parti.

Art. 6 – Riservatezza, proprietà intellettuale.

Il Dott. Giuliano Pasquale garantisce la riservatezza/segretezza per quanto attiene alle informazioni ed ai documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito dell'attività prevista dalla presente convenzione. Salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e ricerca, la proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione.

Art. 7 – Durata.

La presente convenzione con decorrenza dal 13/4/2016 si estende per l'intera durata del progetto europeo summenzionato, con scadenza attualmente prevista al 31/12/2018.

La presente convenzione è prorogabile previa manifestazione espressa delle parti, per il periodo necessario al completamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti, salvo l'eventuale recesso manifestato da una parte non oltre 15 giorni prima della scadenza del rapporto, anche a prescindere dalla sopravvenienza di motivi di pubblico interesse e senza che residui alcun obbligo di indennizzo.

Art. 8 – Registrazione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso - ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – con spese a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte

Il Direttore Regionale alla Sanità: Dott. Fulvio MOIRANO

.....

Per l'A.S.L. TO3

Il Direttore Generale: Dott. Flavio BORASO

.....

Il Dott. Giuliano Pasquale

.....